

Quadro di Riferimento	Rigo di riferimento	Descrizione Novità
NOVITA' NORMATIVE 730	<i>Casi di esonero o esclusione</i>	Nel 730/2026 si amplia il caso in cui l'esonero non opera. Come riportato dalle istruzioni per la compilazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, l'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
FAMILIARI A CARICO	<i>Detrazioni per figli fiscalmente a carico</i>	La nuova normativa fiscale azzerava le detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico non disabili che abbiano un'età pari o superiore a 30 anni. La detrazione per figli fiscalmente a carico è ora ammessa esclusivamente ai contribuenti che abbiano figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto di età pari o superiore ai 21 anni, ma inferiore ai 30. Fanno eccezione a questa nuova soglia di età i figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 Legge n° 104 del 5 febbraio 1992.
	<i>Detrazioni per altri familiari a carico</i>	Si restringe la cerchia per gli altri familiari che è possibile considerare fiscalmente a proprio carico, le detrazioni spettano ora solo per gli ascendenti, a condizione che siano conviventi con il dichiarante.
	<i>Carichi di famiglia</i>	Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.
QUADRO A		Il Quadro A riferito ai redditi dei terreni non presenta variazioni operative rispetto al modello e alle istruzioni riferite al precedente anno d'imposta.
QUADRO B	<i>Rigo B1 – B5</i>	Il Quadro B riferito ai redditi dei fabbricati non presenta variazioni operative rispetto al modello e alle istruzioni riferite al precedente anno d'imposta.
	<i>Modifiche alla struttura dell'IRPEF</i>	Mantenendo la struttura a tre scaglioni, la seconda aliquota IRPEF viene ribassata dal 35% al 33%, con lo scopo di alleggerire il carico fiscale sui redditi medi. Le aliquote applicate vengono dunque ricalcolate come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliquota pari al <b>23%</b> prevista per redditi <b>fino a 28.000,00€</b> e applicata sull'intero importo;</li> <li>• Aliquota ribassata al <b>33%</b> per i redditi nella fascia compresa <b>da 28.001,00 a 50.000,00€</b>, per cui viene applicata un'imposta pari a 6.440,00€ + il 33% dei redditi che eccedono i 28.000,00€;</li> </ul>

QUADRO C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliquota pari al <b>43%</b> per i <b>redditi superiori a 50.000,00€</b>, per cui viene applicata un'imposta pari a 14.030,00€ + il 43% dei redditi che eccedono i 50.000,00€.</li> </ul>
	<i>Revisione della disciplina delle detrazioni</i>	<p>La detrazione per i redditi di lavoro dipendente (escluse pensioni/assegni equiparati) ed alcuni redditi assimilati, laddove il reddito complessivo non ecceda € 15.000,00€, secondo la vecchia disciplina normativa è stata portata 1.955,00€.</p> <p>La Legge di Bilancio 2026 dispone inoltre il riconoscimento di una ulteriore somma variabile fino a 960,00€, esclusa dalla base imponibile per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20.000,00.</p> <p>Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000,00€ spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro e pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.000,00€ se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000,00€, ma non a 32.000,00€;</li> <li>• Al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00€ (diminuito del reddito complessivo) e 8.000,00€, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro.</li> </ul>
	<i>Somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili</i>	<p>Con riferimento all'anno di imposta 2025, viene elevato il limite imponibile delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.</p> <p>Le quote di utili distribuite dall'impresa ai dipendenti in misura NON inferiore al 10% degli utili complessivi, per effetto di contratti collettivi aziendali o territoriali, verrà assoggettato ad imposta sostitutiva nel limite di 5.000,00€.</p>
	<i>Compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche</i>	<p>Per effetto della nuova Legge di Bilancio i compensi per questa particolare categoria di lavoratori vengono equiparati, ai fini IRPEF, ai redditi assimilati da lavoro dipendente.</p> <p>Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo per la sola parte eccedente la soglia di 15.000,00€.</p>
	<i>Premi sportivi dilettantistici</i>	<p>Come disposto dal Decreto-legge n° 38 del 27/03/2026, viene introdotta una nuova soglia di esenzione per i premi erogati agli atleti dilettanti.</p> <p>Ai premi ricevuti non viene applicata la ritenuta alla fonte se l'importo complessivo percepito dal dichiarante non supera la soglia di 300,00€; diversamente, al superamento della soglia, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.</p>
	<i>Trattamento integrativo</i>	<p>Per l'anno d'imposta 2025 il trattamento integrativo è riconosciuto in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, a condizione che l'imposta lorda determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di importo superiore</p>

		alle detrazioni per lavoro dipendente, diminuite della somma pari a € 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
	<i>Tassazione settore turistico-alberghiero</i>	Per l'anno fiscale 2025 le mance ricevute dai contribuenti possono essere tassate in modo più conveniente; non verranno tassate esclusivamente con l'IRPEF ordinaria, ma potranno fruire di una tassazione sostitutiva agevolata. Tale tassazione agevolata presenta però un limite, può applicarsi infatti entro il 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Potranno fruire della tassazione sostitutiva i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente entro un limite massimo di 75.000,00€.
	<i>Personale del comparto sicurezza e difesa</i>	Ai compensi percepiti nell'anno 2025 dal personale delle forze di polizia e delle forze armate, delle capitanerie di porto e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, spetta una nuova detrazione fino a 458,50€. Possono beneficiare dell'agevolazione i contribuenti che, in costanza di servizio nell'anno 2024, hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208,00€.
	<i>Esenzione per somme corrisposte ai neoassunti</i>	Per i lavoratori dipendenti assunti nell'anno 2025 e che versano in situazioni particolari, viene prevista una speciale condizione di favore con riferimento alle somme erogate dai datori di lavoro per far fronte ai canoni di locazione o manutenzione dei fabbricati locati, che consiste in una esenzione d'imposta. Le somme corrisposte dai datori di lavoro non concorrono alla formazione del reddito complessivo entro un limite pari a 5.000,00€ per i primi 2 anni dall'assunzione. Il dichiarante deve tuttavia soddisfare le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dichiarante deve essere assunto nell'anno 2025 e con contratto a tempo indeterminato;</li> <li>• Il dichiarante deve trasferire la residenza per motivi di lavoro;</li> <li>• Le somme erogate dai datori di lavoro non devono consistere in contributi generici, ma in rimborsi / contributi per il pagamento dei canoni o manutenzione dei fabbricati locati.</li> </ul> <p>Il beneficio ha una durata prevista per due anni d'imposta.</p>
	<i>Premi di produttività</i>	La Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto di misure volte a sostenere il reddito dei lavoratori, riducendo così l'imposta sostitutiva sui premi di produttività, che scende all'1%, ampliandone la soglia di applicazione.

	<i>Regime agevolato neo-residenti</i>	<p>La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità internazionale, con l'obiettivo di rendere il sistema più selettivo e coerente con i nuovi equilibri di finanza pubblica, ma senza rinunciare all'attrattività verso soggetti con elevata capacità contributiva che decidono di stabilire la residenza fiscale in Italia; a partire dal 1° gennaio 2026 cambieranno significativamente gli importi dell'imposta sostitutiva applicabile ai redditi prodotti oltre confine dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.</p> <p>Il prelievo annuo passa a 300.000 euro per il contribuente principale, mentre per ogni familiare incluso nell'opzione l'importo sale a 50.000 euro, e tali somme saranno dovute indipendentemente dall'ammontare effettivo dei redditi esteri percepiti.</p> <p>L'adesione al regime agevolato è subordinata al rispetto di due requisiti fondamentali, ovvero:</p> <p>Il contribuente non deve risultare fiscalmente residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti al trasferimento;</p> <p>i redditi interessati devono essere prodotti all'estero.</p> <p>L'opzione per l'imposta sostitutiva dovrà essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, ed il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in un'unica soluzione, entro la scadenza ordinaria prevista per il saldo delle imposte sui redditi.</p>
	<i>Rinvio delle ritenute</i>	<p>Come disposto dal Decreto-legge n° 38 del 27/03/2026, viene posticipata l'applicazione delle nuove regole riferite all'applicazione delle ritenute sulle provvigioni.</p> <p>Il nuovo decreto ritarda al 01/05/2026 l'adozione delle nuove ritenute previste già con la Legge di Bilancio, il cui avvio avrebbe dovuto concretizzarsi nel mese di marzo 2026.</p>
QUADRO D	<i>Rigo D3</i>	<p>In ottemperanza delle precedenti disposizioni normative, vengono rimossi i Codici 4 e 5 per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, erogati fino alla data del 30/07/2024.</p>
	<i>Detrazioni</i>	<p>A partire dal 2025 è prevista una rimodulazione delle detrazioni per oneri per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.</p>
	<i>Sezione I Rigo E8 – E10 Codice 12</i>	<p>Viene incrementato a 1.000,00€ il limite massimo detraibile dall'imposta lorda per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione.</p>

QUADRO E	<i>Sezioni III e IV</i>	La Legge di Bilancio 2026 aggiorna le percentuali di detrazione previste per le spese sostenute nel 2025 e relative a recupero edilizio, riqualificazione energetica e antisismica; la misura ordinaria indicata nelle istruzioni è in misura del 36% in 10 anni, elevata al 50% se gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
	<i>Sezioni III e IV – Impianti di climatizzazione</i>	Dal 2025 non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati a combustibili fossili (ad es. caldaie a condensazione). Restano agevolabili, invece: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi riguardanti i microgeneratori, anche quando sono alimentati da combustibili fossili;</li> <li>- i generatori a biomassa;</li> <li>- le pompe di calore ad assorbimento a gas;</li> <li>- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.</li> </ul>
	<i>Sezione III Rigo E41 – Abbattimento barriere architettoniche</i>	La nuova legge di bilancio per il 2026 in materia di bonus barriere architettoniche 75% non ha previsto alcuna estensione ulteriore per questa agevolazione. Di conseguenza, il bonus resta applicabile esclusivamente agli interventi effettuati con rispettive spese sostenute entro la fine dell'anno 2025.
	<i>Sezione III – Sezione IV – Super bonus</i>	La Legge di Bilancio 2026 aggiorna le percentuali di detrazione previste per le spese sostenute nel 2025 e relative a Superbonus in misura del 65%, con riferimento alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2025. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, l'agevolazione Superbonus è prevista solo a favore dei condomini e delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità, anche se posseduti da un unico proprietario. L'agevolazione spetta solo per gli interventi che, entro il 15 ottobre 2024, presentano i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata presentata la prevista comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;</li> <li>• è stata adottata la delibera dell'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la prevista comunicazione di inizio lavori (CILA);</li> <li>• è stata presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.</li> </ul>
	<i>Sezione III – Bonus verde</i>	Le istruzioni 730/2026, nel paragrafo sugli interventi agevolati, richiamano il bonus verde solo per spese sostenute dal 2018 al 2024. Pur non essendo riportata alcuna specifica con la Legge di Bilancio, e non rilevando ulteriori specifiche all'interno delle

		istruzioni ministeriali, si rileva che mancati aggiornamenti o proroghe ci indicano la scomparsa di questo tipo di bonus.
	<i>Sezione III Rigo E56 – colonnine di ricarica</i>	Le istruzioni 730/2026, nel paragrafo sugli interventi agevolati, richiamano il bonus per colonnine di ricarica solo per spese sostenute fino al 31/12/2024. Pur non essendo riportata alcuna specifica con la Legge di Bilancio, e non rilevando ulteriori specifiche all'interno delle istruzioni ministeriali, si rileva che mancati aggiornamenti o proroghe ci indicano la scomparsa di questo tipo di bonus.
	<i>Sezione III Rigo E57 – Bonus mobili</i>	Viene confermato il "Bonus Mobili" secondo le disposizioni della precedente legislatura, il cui limite massimo agevolabile ammonta ancora a 5.000,00€ per tutte le spese sostenute a partire dal 01/01/2025. Come riportato dalle istruzioni per la compilazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate si rileva che, tra le informazioni contenute all'interno del modello 730 precompilato, rientreranno anche i dati relativi al contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.
	<i>Sezione VI Altre detrazioni – mantenimento cani guida</i>	Viene innalzata la soglia della detrazione forfettaria spettante ai soggetti non vedenti per il mantenimento dei cani guida, con incremento a 1.100,00€. La detrazione spetta solo ed esclusivamente al soggetto non vedente, anche se questi risultasse fiscalmente a carico di altri.
QUADRO F	<i>Rigo F3</i>	Nel Rigo F3 vengono eliminate le Colonne 3 e 4 riferite alle eccedenze di imposta sostitutiva per redditi di natura finanziaria da Quadro RT ed eventuali compensazioni in F24. Tali dati potranno essere riportati all'interno del Quadro T al Rigo T11.
	<i>Crediti d'imposta per locazione/acquisto in Comuni montani</i>	Con la Legge n° 131/2025 vengono introdotti dei nuovi crediti di imposta per favorire il ripopolamento dei Comuni montani. Questa nuova tipologia di credito è rivolta principalmente ai dipendenti di strutture sanitarie e scuole di istruzione site in Comuni di montagna che prendono in locazione, ovvero acquistano con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo. Il credito viene riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile/ dell'ammontare annuale del finanziamento e l'ammontare di 2.500,00€. Il credito d'imposta è rivolto anche alle persone fisiche non rientranti nelle categorie lavorative sopra citate, nel rispetto però di differenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il dichiarante persona fisica non deve aver compiuto il quarantunesimo anno di età;</li> </ul>

QUADRO G		<ul style="list-style-type: none"> <li>• deve acquistare/ristrutturare l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, con finanziamento ipotecario o fondiario.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta viene riconosciuto per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili e commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.</p>
	<i>Sezione VI Rigo G8</i>	<p>Confermando le disposizioni della precedente Legge di Bilancio, non viene prorogato il credito d'imposta per l'acquisto della prima casa da parte di soggetti under 36.</p> <p>Il Rigo viene così alleggerito delle Colonne 2 e 4.</p>
QUADRO I		<p>Il Quadro I riferito alle imposte da compensare non presenta variazioni operative rispetto al modello e alle istruzioni riferite al precedente anno d'imposta.</p>
QUADRO L		<p>Il Quadro L riferito alle agevolazioni riconosciute ai soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia non presenta variazioni operative rispetto al modello e alle istruzioni riferite al precedente anno d'imposta.</p>
QUADRO W	<i>Sezione I</i>	<p>Le nuove disposizioni normative azzerano la soglia minima di esenzione prevista in precedenza per la dichiarazione e la tassazione delle plusvalenze per cripto-attività.</p> <p>È prevista inoltre la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta a partire dal 01/01/2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data.</p>
QUADRO M	<i>Sezione III-B</i>	<p>Viene confermata a regime la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni, con imposta sostitutiva al 18% dal 2025.</p>
QUADRO T	<i>Cripto-attività</i>	<p>La nuova normativa fiscale prevede l'eliminazione della soglia d'esenzione pari a 2.000 euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.</p>
ACCONTO IRPEF		<p>La disciplina di determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno d'imposta 2025 non presenta modifiche rispetto alla campagna dichiarativa precedente.</p> <p>Resta confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il calcolo può avvenire con metodo storico o previsionale;</li> <li>• l'acconto non è dovuto se inferiore a 52 euro;</li> <li>• è dovuto in un'unica rata se compreso tra 52 e 257 euro;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto in due rate (40% e 60%) se superiore a 257 euro.</li> </ul> <p>Ai fini del calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si utilizza l'imposta rideterminata, risultante dai righi dedicati del modello 730-3 (righe 138 e 139),</li> <li>• in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 216/2023, già operative nella precedente campagna dichiarativa.</li> </ul>
<p>MODELLO 730 INTEGRATIVO</p>		<p>La disciplina relativa alla presentazione del modello 730 integrativo non presenta modifiche sostanziali per il 730/2026, risultando confermata rispetto alla precedente campagna dichiarativa.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• resta possibile presentare il modello 730 integrativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ entro il 25 ottobre 2026;</li> </ul> </li> <li>• restano confermate le tipologie di integrativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ codice 1 (a favore del contribuente);</li> <li>○ codice 2 (correzione dati del sostituto);</li> <li>○ codice 3 (entrambe le casistiche).</li> </ul> </li> </ul> <p>È confermata la possibilità di presentare il modello 730 integrativo anche in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro W (monitoraggio fiscale);</li> <li>• Quadro M (redditi a tassazione separata / imposte sostitutive);</li> <li>• Quadro T (plusvalenze e altri redditi finanziari, incluse crypto-attività).</li> </ul> <p>In presenza di imposte sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'integrativo non modifica le imposte sostitutive: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ può essere presentato anche successivamente alle scadenze di versamento,</li> <li>○ a condizione che sia stato già effettuato il pagamento tramite modello F24 derivante dalla dichiarazione originaria;</li> </ul> </li> <li>• se l'integrativo incide anche sulle imposte sostitutive: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ occorre gestire i relativi debiti tramite modello F24.</li> </ul> </li> </ul>